

Messaggio

numero

7182

data

20 aprile 2016

Dipartimento

CONSIGLIO DI STATO

Concerne

Modifica della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il Decreto legislativo concernente le condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato del 23 febbraio 2015, il Gran Consiglio ha deciso che - al più tardi entro il 31 dicembre 2016 - il sistema previdenziale dei Consiglieri di Stato deve essere riformato. In via transitoria, tramite il citato DL, il Gran Consiglio ha deciso nel frattempo per tutti i Consiglieri di Stato eletti a partire dalla legislatura 2015/2019 il prelievo di un contributo previdenziale pari al 9% dell'onorario, unitamente allo Stato (cfr. complessivamente 18%). Al Governo è stato inoltre assegnato il compito - d'intesa con la Commissione gestione e finanze e con il supporto di un perito esterno - di procedere alla revisione delle condizioni generali dei propri membri. Un rapporto conclusivo con le diverse ipotesi di lavoro era atteso entro il 30 settembre 2015.

Il Parlamento ha chiaramente inteso, come traspare dall'art. 1 del predetto Decreto legislativo l'obiettivo di assoggettare i membri del Consiglio di Stato alla previdenza professionale.

Il 6 marzo 2015 la Commissione gestione e finanze ha comunicato al Consiglio di Stato le proprie richieste relative all'avvio dei lavori. Il Consiglio di Stato, con lettera del 1. aprile 2015, ha sostanzialmente condiviso le richieste dei commissari, indicando in dettaglio i passi necessari per avviare la revisione e giungere a un progetto condiviso. Dando seguito al DL, con la risoluzione 1873 del 13 maggio 2015, il Governo ha poi definito le modalità di costituzione e gestione del «Fondo previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato» e ribadito - in attesa del nuovo ordinamento - il diritto applicabile. Successivamente, grazie a un accordo fra la Commissione della gestione e delle finanze e il Consiglio di Stato, è stato costituito un Gruppo di lavoro misto con l'incarico di approfondire i vari aspetti della revisione. Quale consulente esterno è stato designato Adriano Massera.

1. INTRODUZIONE

L'assoggettamento alla previdenza professionale dei Consiglieri di Stato ha storicamente suscitato un dibattito molto acceso nel nostro Cantone, considerate le diverse sensibilità e convinzioni. A scadenze regolari, negli ultimi anni sul tema sono state presentate interrogazioni, mozioni e iniziative parlamentari che - di volta in volta - hanno chiamato Governo e Parlamento a pronunciarsi secondo la rispettive responsabilità istituzionali.

È quindi opportuno ricordare brevemente i diversi atti parlamentari inseriti dal Consulente giuridico del Consiglio di Stato nel suo rapporto 21 giugno 2013 sulla mozione del 6 novembre 2012 «*Per una revisione delle condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato*», presentata dal Gruppo PS, dal Gruppo PPD, dal Gruppo PLR, dal Gruppo dei Verdi e dal deputato Sergio Morisoli di Area liberale:

«Come giustamente ricordato nel testo della mozione, il tema della previdenza professionale dei membri del Governo è già stato esaminato il 25 settembre 1989 in seguito alla presentazione di un'iniziativa parlamentare elaborata degli allora deputati Pietro Martinelli, Marco Krähenbühl e Sandro Soldini (poi ripresa dall'allora deputato John Nosedà) e il 10 aprile 2006 pure in seguito alla presentazione di un'altra iniziativa parlamentare elaborata del deputato Raoul Ghisletta.

L'iniziativa Martinelli proponeva di completare la legge del 1963 con un nuovo art. 18bis, secondo il quale il beneficiario delle misure di previdenza previste da questa legge versava un contributo annuo dell'8% del proprio onorario computabile; questo onorario era calcolato in base all'onorario complessivo previsto dall'art. 6¹, previa deduzione di una quota fissa di coordinamento con l'AVS pari a fr. 3'600.00 più il 7% del relativo stipendio; i versamenti venivano iscritti a bilancio del Dipartimento delle finanze.

Più articolata era invece l'iniziativa 12 maggio 1997 di Raoul Ghisletta. Questa iniziativa prevedeva di inserire nella legge del 1963 un nuovo art. 9, secondo il quale il capitolo III si applicava ai Consiglieri di Stato entrati in carica entro il 31 dicembre 1997, mentre quelli entrati in carica dal 1. gennaio 1998 venivano affiliati a tutti gli affetti alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato. Il vecchio art. 9 diventava l'art. 9a e l'art. 12 cpv. 2 veniva modificato nel senso che il capoverso 1 sul computo del guadagno non era applicabile se il Consigliere di Stato pensionato aveva raggiunto l'età AVS.

Venivano altresì modificati gli art. 13 (relativo alla pensione vedovile) e 14 (relativo alla pensione degli orfani); veniva abrogato l'art. 16 (relativo all'accesso alla carica di una persona già affiliata alla CPDS) e veniva precisato l'art. 18, nel senso che le prestazioni previste dalla legge del 1963 erano assunte dallo Stato e iscritte nel bilancio del DFE e che, a partire dal 1. gennaio 1998, i Consiglieri di Stato versavano un contributo per le misure di previdenza pari a quello dei dipendenti assicurati alla CPDS.

Infine, veniva pure proposto un completamento dell'art. 4 cpv. 1 LCPD, in virtù del quale erano obbligatoriamente iscritti alla Cassa i Consiglieri di Stato entrati in carica a partire dal 1. gennaio 1998, i magistrati dell'ordine giudiziario² e i dipendenti dello Stato definiti dalla LORD che riscuotevano un salario annuo superiore alla rendita semplice annuale dell'AVS.

Le iniziative Martinelli e Ghisletta sono state respinte sostanzialmente per gli stessi motivi.

Il regime previdenziale dei Consiglieri di Stato costituisce un'evidente integrazione dell'onorario; la Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato è concepita per garantire ai suoi assoggettati una determinata pensione massima dopo almeno 30 anni di contribuzione (oggi 40); questo sistema non può essere applicato ai Consiglieri di Stato, avuto riguardo alla loro normale permanenza in seno all'esecutivo; la riscossione di contributi a loro carico richiederebbe un logico aumento dello stipendio, che andrebbe poi immediatamente neutralizzato con il pagamento di tali contributi, stabilendo altresì un

¹ Si ricorda che l'onorario annuo dei membri del Consiglio di Stato è pari oggi al 146.5% di fr. 166.595.- (art. 6 della legge del 1963, art. 1 del decreto esecutivo sull'indennità di rincaro 2013 del 12 dicembre 2012).

² Per la verità, i magistrati dell'ordine giudiziario erano già stati assoggettati alla Cassa pensioni con DL dell'11 dicembre 1985, salvaguardando nondimeno i diritti acquisiti di quelli che erano in carica al momento dell'entrata in vigore di questo decreto (BU 1986 10).

complicato sistema di conguagli tra Cassa pensioni e Stato, in particolare per i casi di invalidità e di anzianità, di cessazione della carica prima dell'età pensionabile, di ripresa di un'attività lucrativa dopo la cessazione della carica ecc. (rapporto 2978 del 14 settembre 1989 della Commissione della gestione, in RVGC, sessione primaverile 1989, pag. 1970; rapporto 5764 R1 del 21 marzo 2006 della Commissione della gestione).»

2. CONFRONTO CON I SISTEMI PREVIDENZIALI DEGLI ALTRI CANTONI

Dal rapporto del Consulente giuridico, riservati eventuali cambiamenti intervenuti dopo il mese di giugno 2013, emerge sostanzialmente che - nello scenario considerato, comprendente la Confederazione e 18 Cantoni - le misure di previdenza sono disciplinate secondo tre sistemi che risultano differenti nella forma ma equivalenti nella sostanza:

- **11 Cantoni** prevedono un'affiliazione all'Istituto previdenziale dei dipendenti cantonali, con interventi supplementari da parte dello Stato;
- **2 Cantoni** prevedono la costituzione di un istituto o un sistema previdenziale specifico per i Consiglieri di Stato;
- **5 Cantoni**, fra i quali il **Ticino**, si basano su un sistema previdenziale *ad hoc* per i Consiglieri di Stato, integralmente a carico dello Stato. La **Confederazione** ha un sistema analogo a questi ultimi 5 Cantoni, con la particolarità che la gestione è affidata all'Istituto di previdenza federale.

La soluzione che privilegia l'iscrizione dei Consiglieri di Stato all'Istituto di previdenza cantonale (11 Cantoni) presuppone tuttavia una gestione mista fra i Servizi del Cantone interessato e l'Istituto di previdenza cantonale. Come spiegato in modo dettagliato al punto 4 del rapporto redatto dal Gruppo misto CdS/CGF, questa soluzione risulta poco trasparente e comporta significativi oneri amministrativi e di gestione.

3. DATI STATISTICI RIFERITI AL PERIODO 1995/2019

a) Età media dei Consiglieri di Stato al momento dell'elezione:

Legislatura 1995/1999	44.4 anni
Legislatura 1999/2003	41.8 anni
Legislatura 2003/2007	45.8 anni
Legislatura 2007/2011	49,4 anni
Legislatura 2011/2015	46.6 anni
Legislatura 2015/2019	47.8 anni
<i>Età media riferita alle 6 legislature:</i>	<i>45.9 anni</i>
Età Consigliere di Stato più giovane	34 anni
Età Consigliere di Stato più anziano	61 anni

b) Età media dei Consiglieri di Stato al momento della cessazione dalla carica:

Inizio legislatura 1995/fine legislatura 2015	54.1 anni
---	-----------

c) Durata media della carica dei Consiglieri di Stato:

Computo fine legislatura 2015	11.6 anni
-------------------------------	-----------

Nell'ottica della riforma, occorre quindi considerare che:

- un Consigliere di Stato rimane normalmente in carica per almeno due legislature (8 anni) con una regola abbastanza consolidata di 3 legislature (12 anni) e con possibili eccezioni particolari che vanno oltre questa durata;
- l'età media al momento dell'elezione si colloca a 46 anni, mentre l'età media al momento della cessazione dell'attività di Governo è di 54 anni.

I dati raccolti confermano che dal profilo previdenziale la cessazione dalla carica avviene ben prima dei normali limiti di pensionamento (58 anni, 60 anni, 65 anni). Di conseguenza, applicando le disposizioni della Legge federale e quelle dell'Istituto di previdenza del cantone Ticino (in seguito IPCT), a fine carica nessuno dei Consiglieri di Stato avrebbe diritto a una prestazione pensionistica, ma unicamente alla copertura dei rischi di invalidità e decesso e alla prestazione di libero passaggio.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

Considerate le decisioni del Gran Consiglio - ed escludendo, per evidenti ragioni di opportunità e di massa critica, l'ipotesi di costituire un Istituto di previdenza *ad hoc* per il Governo - rimangono due soluzioni possibili:

- l'iscrizione dei membri del Consiglio di Stato all'Istituto di previdenza cantonale;
- l'adeguamento dell'attuale legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963.

I dati statistici presentati al punto precedente evidenziano senza ombra di dubbio che i Consiglieri di Stato raggiungono solo raramente - al termine della carica - il limite di legge per il pensionamento anticipato. Per questa ragione, è stata approfondita in primo luogo la possibilità di iscrizione dei membri del Governo all'Istituto di previdenza cantonale, per poi analizzare la soluzione che prevede la modifica dell'attuale legislazione che prevede misure previdenziali a carico completo dello Stato.

4.1 Iscrizione dei Consiglieri di Stato all'IPCT

In termini generali, questa soluzione avrebbe le seguenti ripercussioni:

Per l'Istituto di previdenza del Canton Ticino:

- nascerebbe l'esigenza di aumentare lo stipendio assicurato massimo sino all'onorario coordinato dei Consiglieri di Stato; senza questo intervento, il membro di Governo sarebbe significativamente penalizzato, perché avrebbe una lacuna assicurativa rispetto a una corretta copertura previdenziale;
- questa modifica, per alcuni assicurati attuali (casi speciali), provocherebbe un aumento dello stipendio assicurato e di conseguenza dei contributi (anche quelli a carico dello Stato);
- aumenterebbe in modo considerevole, per una ristretta cerchia di assicurati, il costo della copertura per il rischio di invalidità e decesso;
- emergerebbero possibili collisioni di interesse per i Consiglieri di Stato, nella nuova veste di assicurati;
- risulterebbe impossibile assicurare ai Consiglieri di Stato una copertura effettiva legata alla vecchiaia e al pensionamento anticipato; secondo le disposizioni imperative LPP, in

caso di scioglimento anticipato del rapporto assicurativo prima di un limite di pensionamento, non è infatti possibile mantenere il rapporto con il precedente Istituto di previdenza;

- riservate le competenze dell'IPCT, va infine ricordato che al momento non è possibile una modalità di iscrizione dei Consiglieri di Stato che differisca rispetto a quella prevista per dipendenti, docenti cantonali e dipendenti di enti esterni; l'Istituto non prevede infatti la possibilità di diversi piani assicurativi al proprio interno. In questo ambito, non va inoltre dimenticato l'esiguo numero di persone che entra in considerazione.

Per il Consigliere di Stato:

- senza un intervento speciale da parte dello Stato (peraltro previsto in tutti i Cantoni) che vada molto oltre quanto previsto dall'Istituto di previdenza, i contributi versati dall'assicurato e dal datore di lavoro basterebbero verosimilmente unicamente per finanziare la prestazione di libero passaggio e la copertura del rischio di invalidità e decesso;
- dal profilo contrattuale, il Consigliere di Stato sarebbe trattato come un dipendente dello Stato. Viste le peculiarità della funzione e la designazione tramite elezione popolare, ciò risulta difficilmente conciliabile con la carica istituzionale. Un assoggettamento alle norme che regolano il contratto di lavoro del dipendente pubblico è ammissibile solo per determinate e puntuali casistiche, definite a priori.

Per lo Stato:

- l'iscrizione dei membri del Governo all'Istituto di previdenza cantonale comporterebbe per il datore di lavoro l'obbligo di versamento dei contributi come accade per tutti gli altri assicurati - al momento attuale per l'equivalente del 17.6% del guadagno assicurato - con un onere finanziario aggiuntivo;
- questa soluzione non garantirebbe al Consigliere di Stato una ragionevole copertura in funzione della carica ricoperta;
- l'onere contributivo ordinario dello Stato aumenterebbe in misura significativa, senza una corrispondente contropartita, perché le prestazioni sarebbero comunque ancora totalmente a carico dell'ente pubblico, tramite misure supplementari. Questa situazione sovrapporrebbe diversi tipi di interventi, creando difficoltà in termini di competenze, trasparenza e gestione.

4.2 Modifica della legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963

Alla luce delle problematiche legate a un'iscrizione dei Consiglieri di Stato all'IPCT, in seconda battuta è stata valutata l'opzione che prevede una riforma del sistema a partire dalla legge attuale, da aggiornare secondo le esigenze attuali in base alle indicazioni fornite dal Gran Consiglio.

Il risultato finale di questo sforzo è una soluzione moderna, flessibile e in grado di definire in modo trasparente e adeguato le misure di previdenza a favore dei membri del Consiglio di Stato. Ciò, tenendo conto delle richieste del Parlamento, delle possibili difficoltà di iscrizione all'IPCT,- e soprattutto dell'esigenza di avere a disposizione uno strumento giuridico unico.

La proposta prevede una significativa modifica dell'attuale legge, con i seguenti punti salienti:

- aggiornamento dell'onorario per garantire il salario netto riconosciuto prima dell'aprile 2015 e introduzione del principio dell'onorario coordinato;
- formalizzazione dell'obbligo contributivo dei Consiglieri di Stato, con l'esenzione dell'onere a carico dello Stato nella sua qualità di garante delle prestazioni previste dalla legge;
- disciplinamento del diritto all'indennità di previdenza e al suo utilizzo;
- definizione delle modalità di riscatto;
- definizione delle modalità di riconoscimento del supplemento sostitutivo AVS/AI;
- completamento delle norme relative al guadagno accessorio e definizione dei diritti dell'ex Consigliere di Stato in caso di assunzione di un'altra carica istituzionale (ad esempio l'elezione in Consiglio federale);
- disciplinamento delle casistiche sinora regolate secondo disposizioni integrative (prelievi per il finanziamento dell'abitazione primaria, nell'ambito di una procedura di divorzio ecc);
- gestione amministrativa assicurata dai Servizi centrali della Divisione delle risorse.

A queste modifiche si aggiungono disposizioni indispensabili per garantire la copertura previdenziale: non è infatti più sufficiente e adeguato il solo rimando alle norme dell'IPCT, in particolare dopo la modifica a queste ultime in vigore dal 1. gennaio 2013.

Con il presente messaggio, pur considerata la volontà del Parlamento espressa il 23 marzo 2015 a proposito dell'assoggettamento dei Consiglieri di Stato alla previdenza professionale, allo scopo di avere un ordinamento giuridico trasparente e adeguato alla realtà odierna, si propone un intervento sull'attuale legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 che mantenga in essere un sistema unico gestito da un solo attore. Questo anche considerando che i sistemi previdenziali dei membri del Consiglio di Stato adottati negli altri Cantoni, sebbene divergano nel metodo, nella sostanza producono scostamenti minimi.

La soluzione di un sistema unico evita ogni sovrapposizione di competenze e modalità di gestione e ha il pregio aggiuntivo di disciplinare l'intera casistica delle misure di previdenza a favore dei membri del Consiglio di Stato, compreso il rischio intrinseco legato alla funzione (elemento preponderante nella valutazione), rappresentato da una cessazione anticipata dell'attività quale Consigliere di Stato.

5. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Prima di entrare nel merito dei singoli articoli di legge, occorre ribadire che le misure di previdenza per i membri del Consiglio di Stato previste dalla presente proposta di modifica della legge sull'onorario e sulle previdenze è un sistema - come viene spiegato per esteso al commento che segue relativo all'art.9 - che non soggiace alle disposizioni previste in materia di previdenza professionale (LPP, LFLP/OPP/OLP).

Il sistema proposto, che riprende comunque - adeguandole alla realtà odierna - alcune norme vigenti, persegue in fin dei conti gli stessi obiettivi della previdenza professionale nell'ambito dei rischi usuali, con un'estensione della copertura riferita a quelle peculiarità proprie della funzione di Consigliere di Stato, che sono per esempio le conseguenze della mancata conferma (decisa dal Popolo).

Detto questo è opportuno quindi rilevare che le misure di previdenza nei termini proposti dalla modifica presentano delle significative - pur non essendone soggette - analogie con la previdenza professionale; a titolo d'esempio, si pensi all'obbligo di pagare un contributo, alla possibilità di acquistare anni mancanti mediante il trasferimento (totale o parziale) della prestazione di libero passaggio o mediante l'apporto di fondi propri, al concetto di indennità di previdenza ed alla sua assimilazione alla prestazione d'uscita, alla regolamentazione relativa ai riscatti volontari, alla possibilità di prelevare anticipatamente i fondi previdenziali o parte di essi per il finanziamento dell'abitazione primaria, compreso l'eventuale rimborso (obbligatorio o facoltativo) ed infine, alla normativa relativa alla ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio.

Viste e considerate le numerose ed importanti similitudini tra le misure di previdenza della proposta e le misure di previdenza professionale sancite dalla legislazione federale, si giustifica, di principio, un trattamento fiscale analogo.

Art. 6 cpv. 1 - Onorario

Il Decreto legislativo approvato dal Gran Consiglio il 23 febbraio 2015, oltre a sancire in termini generali il principio di assoggettamento dei Consiglieri di Stato alla previdenza professionale o a un sistema analogo, ha introdotto un secondo principio - che appare prevalente sul primo - secondo il quale anche i membri del Governo sono tenuti a contribuire (perlomeno parzialmente) al finanziamento del loro sistema previdenziale. Questo principio, condivisibile nei contenuti, non può però essere adottato in forma definitiva per quanto riguarda l'entità e le modalità di questo finanziamento. L'introduzione di un contributo a carico del Consigliere di Stato deve infatti - in valori assoluti - prevedere un corrispondente adeguamento dell'onorario, per garantire la stessa cifra netta riconosciuta nel passato.

Per chiarezza e trasparenza, è opportuno ricordare il carattere strutturale che assume la fissazione delle condizioni retributive in seguito all'introduzione dell'obbligo contributivo. Eventuali sacrifici possono essere richiesti nell'ambito del risanamento delle finanze dello Stato - come avvenuto ad esempio per i dipendenti cantonali - con decisioni separate delimitate temporalmente e puntuali, di carattere quindi congiunturale.

A sostegno di questo modo di procedere va ricordato che già in passato si è verificata una situazione analoga, quando il Gran Consiglio decise l'introduzione dell'obbligo contributivo dei Magistrati (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 2978 del 10 ottobre 1985). In quell'occasione, il Parlamento aderì alla proposta del Consiglio di Stato - condivisa dalla Commissione gestione e finanze - decidendo una rivalutazione proporzionale e garantendo così ai Magistrati lo stesso salario netto.

Va inoltre precisato che il riferimento percentuale (123.05%, inferiore rispetto a quello attualmente in vigore del 146.5%) e la classe dell'organico cantonale tengono conto delle nuove disposizioni previste dalla Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip) presentata dal Consiglio di Stato con Messaggio n. 7181 dell'11 aprile 2016.

Art. 8

La modifica proposta è di carattere formale, nel senso che le disposizioni applicabili ai dipendenti dello Stato non prevedono più il riconoscimento dell'indennità per economia domestica, e il supplemento per i figli viene denominato assegno e non più indennità.

Art. 9 - Previdenza professionale

Questa norma è molto importante perché inserisce la condizione secondo la quale i membri del Consiglio di Stato non sottostanno alla previdenza professionale in applicazione della legge federale sulla previdenza professionale, per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e alle relative ordinanze (OPP), come pure alla legge federale sul libero passaggio nella previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP) e alla relativa ordinanza (OLP).

Questa decisione si giustifica con il fatto che i Consiglieri di Stato - nonostante analogie importanti - non possono essere propriamente definiti dipendenti dello Stato: tale distinzione, tra le altre cose, è giustificata dal fatto che l'attività non si fonda su un vero e proprio contratto di lavoro, ma su una designazione tramite elezione popolare. Bisogna inoltre ricordare che per i Consiglieri di Stato non sono applicabili, o perlomeno lo sono unicamente per analogia, le disposizioni previste per i dipendenti dello Stato e per i docenti - ad eccezione di alcune situazioni come le assenze per malattia, infortunio ecc. (cfr. art. 8 della presente legge).

È infine opportuno ricordare che l'esenzione dalle disposizioni LPP è presente in forma analoga nelle norme della Confederazione, per quanto riguarda i Consiglieri federali e Giudici federali.

Art. 10 - Onorario coordinato

Pur non escludendo variazioni nell'ambito della previdenza professionale obbligatoria e più estesa, il sistema previdenziale svizzero prevede, per calcolare i contributi e le prestazioni, un valore di riferimento che tenga conto di una relazione diretta fra primo e secondo pilastro: il valore di riferimento è pertanto definito «onorario coordinato». In buona sostanza, dallo stipendio di diritto viene dedotto un importo definito «quota di coordinamento». Di conseguenza, la proposta è di applicare una deduzione pari ai 7/8 della rendita AVS/AI individuale massima (valore attuale 24'675.00 franchi).

Va inoltre aggiunto che l'introduzione dell'onorario coordinato permette di mantenere sostanzialmente lo stesso valore assoluto per le pensioni garantite con la legge attualmente in vigore. Senza questo correttivo, le nuove pensioni subirebbero un aumento consistente e ingiustificato.

Art. 11 - Contributi

Il Decreto legge approvato dal Gran Consiglio il 23 febbraio 2015 stabilisce un contributo pari al 9% dell'onorario (senza coordinamento). La proposta qui presentata prevede di mantenere a carico del Consigliere di Stato la percentuale decisa dal Gran Consiglio. Il contributo non viene tuttavia prelevato sull'onorario base ma bensì su quello coordinato. Non è inoltre più previsto da parte dello Stato un contributo paritario, che costituirebbe un aggravio ingiustificato per le finanze cantonali, considerato come lo Stato sia già garante del pagamento delle prestazioni previste dalla legge. Questa configurazione compensa dunque abbondantemente l'esenzione dal pagamento del contributo.

A sostegno ulteriore di questa tesi, va ricordato che il contributo così come stabilito non è frutto di un calcolo tecnico-attuariale, ma si fonda su una considerazione di principio e di equità, secondo la quale anche i Consiglieri devono contribuire - in misura ragionevole e sostenibile - al finanziamento delle misure di previdenza in loro favore.

Art. 12 - Riscatto

Si tratta di uno dei più importanti cambiamenti introdotti dalla revisione. Rispetto alla situazione attuale è eliminato - in caso di elezione in Consiglio di Stato - il computo

differenziato degli anni di riscatto e degli anni acquisiti, in caso di attività svolta nella Magistratura e nell'Amministrazione cantonale, rispetto all'attività svolta fuori dall'Amministrazione cantonale.

Questa proposta cancella anche un'incongruenza intrinseca della norma attuale, rappresentata dall'allineamento degli anni di riscatto agli anni di servizio, sovrapponendo così aspetti previdenziali e contrattuali. La proposta parifica quindi gli anni di durata in carica con gli anni di riscatto per tutti i Consiglieri di Stato, dando ai due elementi il loro effettivo valore ed eliminando le disparità oggi esistenti. Nel nuovo sistema, gli anni di riscatto si aggiungono a quelli svolti nella funzione di Consigliere di Stato e contribuiscono così a comporre gli anni di carica determinanti nei calcoli di applicazione della legge.

Per rendere più equilibrato il sistema, la proposta è di introdurre un limite massimo di riscatto corrispondente a 4 anni, pari alla durata di una Legislatura. Eventuali eccedenze della prestazione di libero passaggio proveniente dall'ICPT o da altre istituzioni di previdenza - a scelta del Consigliere di Stato saranno depositate su un conto di libero passaggio risparmio-previdenza vincolato secondo pilastro o su una forma previdenziale equivalente. A tale proposito va ricordato che il Consigliere di Stato che intende procedere a un riscatto deve fare in modo che il pagamento o il trasferimento avvenga entro 6 mesi dalla data della sua prima elezione.

Quale ulteriore elemento di parificazione, è inoltre introdotta la definizione della somma di riscatto annua, che corrisponde a una percentuale del contributo personale per un anno di contribuzione e non è quindi più basata come oggi su tabelle attuariali (le tabelle EVK 2000 utilizzate dall'IPCT fino al 31 dicembre 2012, riservata la norma transitoria della rispettiva legge).

Art. 13 - Indennità di previdenza

Con l'introduzione dell'obbligo contributivo a carico del Consigliere di Stato, deve essere riconosciuta di conseguenza anche l'indennità di previdenza. La proposta prevede una percentuale dei contributi personali in funzione dell'età (a 45 anni tale supplemento dei contributi personali equivale al 100%). All'importo così calcolato devono essere aggiunte eventuali somme di riscatto, remunerate dei relativi interessi.

L'indennità di previdenza potrà essere riconosciuta in caso di procedure di divorzio, nell'ambito del finanziamento dell'abitazione primaria e in caso di cessazione dalla funzione senza diritto a prestazioni pensionistiche.

Art 14 - Trasferimento dell'indennità di previdenza

Considerato che l'art. 13 sancisce il diritto all'indennità di previdenza in caso di cessazione dalla funzione - se si verificano le condizioni previste dalla legge - il presente articolo disciplina le modalità di trasferimento dell'importo in questione.

In buona sostanza per migliorare la sua futura previdenza, l'ex Consigliere di Stato può decidere di trasferire l'indennità di previdenza alla nuova istituzione di previdenza, previo accordo di quest'ultima, oppure, fatto salvo il diritto previsto dall'art. 15, procedere al trasferimento su un conto di libero passaggio risparmio-previdenza vincolato secondo pilastro.

Art. 15 - Pagamento in contanti dell'indennità di previdenza

Di principio, riservate le facoltà concesse dall'art. 14, il Consigliere di Stato che cessa dalla su funzione - riservate che le condizioni previste dalla legge siano date - ha diritto al versamento in contanti dell'indennità di previdenza.

Art. 16 - Indennità di previdenza nell'ambito del divorzio

Questa disposizione disciplina il principio di trasferimento dell'indennità di previdenza in caso di divorzio. Con l'introduzione dell'indennità di previdenza nell'ambito delle misure di previdenza previste dalla presente legge, anche per i membri del Consiglio di Stato, in caso di scioglimento dell'unione matrimoniale, il relativo importo entra in considerazione nella ripartizione degli averi previdenziali. Viene di conseguenza disciplinata anche la modalità di computo di un'eventuale trasferimento della quota dell'indennità di previdenza, e la possibilità di un recupero degli anni determinanti per il calcolo delle prestazioni (quale Consigliere di Stato e tramite riscatto) attraverso il riscatto volontario.

Art. 17 - Prelievi anticipati

Questa disposizione disciplina e sancisce il diritto del Consigliere di Stato a far capo all'indennità di previdenza per il finanziamento dell'abitazione primaria, e le conseguenze di tale decisione sulla situazione personale.

Art. 18 - Rimborso prelievi anticipati

Questa norma sancisce il principio secondo il quale in caso di alienazione della proprietà primaria destinata ai bisogni del Consigliere di Stato e della sua famiglia, prima del verificarsi di un evento di previdenza, l'importo del prelievo deve essere rimborsato con relativo adeguamento delle prestazioni.

Ovviamente l'obbligo del rimborso è limitato al ricavato, rappresentato dal prezzo di vendita, dedotti i debiti ipotecari e tributi legali dovuti.

Parallelamente viene prevista la possibilità che il Consigliere di Stato, senza alienare la proprietà dell'abitazione primaria, rimborsi parzialmente o totalmente il prelievo eseguito. Per rimborso del prelievo si intende che l'operazione finanziaria si riferisce a un prelievo eseguito durante la carica quale Consigliere di Stato. I rimborsi riferiti a prelievi effettuati prima dell'entrata in carica quale Consigliere di Stato non entrano in considerazione.

Art. 19 - Adeguamento delle prestazioni per prelievo o rimborso

Le disposizioni che precedono stabiliscono che - in caso di utilizzo dell'indennità di previdenza per il finanziamento dell'abitazione primaria o il suo rimborso - la singola situazione previdenziale sia adeguata. Questa norma indica in modo puntuale modalità e condizioni dell'adeguamento.

Art. 20 - Anni computabili

L'adeguamento di questa norma mantiene il principio secondo il quale la frazione di sei mesi equivale a un anno intero. Rispetto alla norma attuale, il cambiamento consiste nel considerare unicamente gli anni effettivi quale Consigliere di Stato e gli anni riscattati.

Gli anni acquisiti quale magistrato o funzionario/docente dell'Amministrazione cantonale non sono più presi in considerazione separatamente, ma rientrano nel concetto del riscatto (cfr. art. 12), mediante il trasferimento dell'indennità di previdenza.

Art. 21 - Decorrenza e versamento delle prestazioni

Questa norma indica a partire da quando una prestazione è dovuta e sancisce il noto principio, vigente nell'ambito delle prestazioni sociali, secondo il quale le prestazioni sono versate imperativamente in forma anticipata, entro i primi 5 giorni del mese. Vengono pure disciplinate le modalità e il riconoscimento della tredicesima mensilità.

Art. 22 - Adeguamento delle pensioni al rincaro

Questa norma, che richiama l'art. 5 della legge sugli stipendi, sancisce il principio dell'adeguamento al rincaro delle pensioni in essere versate agli ex Consiglieri di Stato e ai loro superstiti, analogamente a quanto accade per i dipendenti dello Stato. Anche in questo caso il riferimento generale alle disposizioni dell'IPCT non è più possibile.

Art. 23 - Pensione per vecchiaia

Secondo il diritto vigente, le prestazioni di vecchiaia (65 anni) e di invalidità sono disciplinate attraverso un unico articolo, con il riferimento generale alle disposizioni integrative dell'IPCT.

Al momento queste modalità relative al diritto risultano superate, in particolare per quanto riguarda l'invalidità. Per questa ragione, il diritto alla pensione di vecchiaia e di invalidità sono ora oggetto di due specifici articoli. Il sistema di calcolo e quindi l'entità della pensione non cambiano. Viene inoltre disciplinato il diritto al supplemento figli, sinora disciplinato con il diritto sussidiario (Disposizioni integrative) che fa riferimento alle norme dell'IPCT, modificate a partire dal 1. gennaio 2013.

Art. 24 - Pensione per dimissioni, mancata conferma

È necessario precisare che le prestazioni per dimissioni e mancata conferma si compongono della pensione base, del supplemento sostitutivo AVS/AI e di eventuali supplementi per i figli minorenni e agli studi. La norma attuale disciplina le modalità e il diritto alla pensione base; per quanto riguarda il supplemento sostitutivo AVS/AI e il supplemento figli, fa riferimento alle disposizioni integrative dell'IPCT, che tuttavia non sono più applicabili. È in particolare prevista l'assegnazione del supplemento sostitutivo AVS/AI, corrispondente all'80% della rendita AVS/AI massima, indipendentemente dalla permanenza in carica o dall'età dell'ex Consigliere di Stato.

Dopo un'approfondita analisi, la conclusione è che sia ragionevole mantenere le modalità di calcolo della pensione base, secondo quanto previsto dall'attuale disposizione, per garantire un'adeguata sicurezza nell'immediato all'ex Consigliere di Stato, nell'ipotesi di dimissioni o di una mancata rielezione. Tuttavia, la proposta prevede di introdurre alcuni correttivi al sistema di calcolo del supplemento sostitutivo AVS/AI (cfr. commento all'art. 30). Va comunque ricordato che il diritto alle prestazioni è sempre soggetto al computo del guadagno accessorio, nei limiti previsti dall'art. 31.

L'articolo è infine completato dalle disposizioni sul supplemento figli, e sul riconoscimento dell'indennità di previdenza nel caso in cui le dimissioni o la mancata conferma non diano diritto alle prestazioni pensionistiche previste dalla legge.

Art. 25 - Pensione per invalidità

In questo e in altri campi, il diritto alle prestazioni era sinora disciplinato dal diritto sussidiario (Disposizioni integrative) che fa riferimento alle norme dell'IPCT, modificate a partire dal 1. gennaio 2013.

Come spiegato all'articolo 23, l'evoluzione delle casistiche e delle normative impone tuttavia la ridefinizione del diritto alla pensione d'invalidità; non tanto per l'ammontare, quanto per la nascita del diritto e le norme generali di riferimento. In questo ambito non è oggi più sufficiente definire una percentuale dell'onorario per stabilire il diritto, che deve invece essere messo in relazione con quanto prevede l'Assicurazione federale per l'invalidità. Nella realtà attuale - indipendentemente dal regime previdenziale applicato -

non è pertanto ammissibile il versamento di una pensione d'invalidità senza che un analogo diritto sia riconosciuto dall'Assicurazione federale per l'invalidità.

Il nuovo articolo disciplina anche dal profilo temporale l'inizio del versamento della pensione di invalidità, insieme alla garanzia del diritto a percepire l'onorario.

Va infine rilevato che le modalità di calcolo e l'entità della pensione non cambiano, e che viene disciplinato di diritto al supplemento figli.

Art. 26 - Pensione coniuge superstite, partner registrato superstite

Come precisato nei puntuali commenti che precedono, determinate prestazioni in favore dei Consiglieri di Stato si fondano totalmente o parzialmente sul diritto sussidiario (Disposizioni integrative) che fa riferimento alle norme dell'IPCT, modificate a partire dal 1. gennaio 2013.

Con questa proposta vengono quindi disciplinati, senza più fare ricorso al diritto sussidiario, non solo i diritti dei superstiti in caso di decesso del Consigliere in carica, ma anche quelli in caso di decesso di un Consigliere di Stato pensionato.

Art. 27 - Pensione al coniuge superstite divorziato, al partner superstite di un'unione domestica sciolta

La legge in vigore non prevede nulla a questo proposito; eventuali eventi sono quindi regolati facendo capo al diritto sussidiario (cfr. disposizioni dell'IPCT).

Con questa proposta la fattispecie è disciplinata integralmente, assicurando ai superstiti una copertura ragionevole, che in buona sostanza garantisce - al coniuge superstite divorziato o al partner superstite di un'unione domestica sciolta - lo stesso tenore di vita avuto prima del decesso dell'ex coniuge. L'ammontare di questa prestazione non può superare la pensione vedovile.

Art. 28 - Requisiti per il coniuge superstite divorziato o per il partner superstite di un'unione domestica sciolta

Con la richiesta di presentare la necessaria documentazione, questa norma intende garantire i diritti degli aventi diritto e - nel contempo - evitare possibili abusi in una fattispecie di per sé molto complessa. È inoltre fissato un limite temporale entro il quale gli aventi diritto devono inoltrare la richiesta di prestazioni.

Art. 29 - Pensione per orfani

L'attuale disposizione è molto succinta e prevede una prestazione pari al 10% - rispettivamente 20% - dell'onorario del Consigliere di Stato defunto, con un limite del diritto alla pensione fissato a tre orfani.

Quest'ultimo limite è condiviso, mentre il riferimento percentuale all'onorario per stabilire la pensione per orfani è ritenuto superato e poco congruente con la presente revisione.

La proposta - in linea con quanto previsto per il supplemento figli, ovviamente in termini più ridotti - è di introdurre il principio delle prestazioni indirette, calcolato con riferimento alla pensione del defunto Consigliere di Stato. In questo modo la pensione per orfani ha una logica sostenibile e congruente con la pensione del beneficiario primario.

Art. 30 - Supplemento sostitutivo AVS/AI

Il diritto a questa prestazione è attualmente dato sulla base del diritto sussidiario (cfr. norme dell'IPCT) con il solo riferimento in assoluto all'80% della rendita AVS/AI individuale

massima, senza alcun principio di proporzionalità, per esempio riferito agli anni determinanti per il calcolo della pensione o a altri elementi di ponderazione.

Definire un valore di riferimento è molto difficile perché il sistema non può essere paragonato ad un normale piano assicurativo, né fare capo ad esempio a un limite massimo di anni sul quale poi effettuare una ponderazione matematica, in funzione della durata della carica. Utilizzare il principio degli anni, in questo contesto, potrebbe inoltre portare a disparità di trattamento poco comprensibili, specie se si verificano casi di Consiglieri di Stato che lasciano la carica dopo una sola legislatura o con un'età relativamente giovane.

Assodato come il sistema attuale non possa più essere perpetuato, è stata quindi ricercata una soluzione più congruente con l'attuale realtà, cercando nel contempo di garantire una ragionevole copertura al Consigliere di Stato che lascia la carica. È stato quindi deciso, dopo approfondita valutazione, di introdurre un criterio fondato sull'età per stabilire il diritto, applicato in modo progressivo, in modo da stabilire il supplemento sostitutivo AVS/AI al momento della cessazione dalla funzione, e adeguandolo in seguito all'aumento dell'età.

Il Consigliere di Stato che cessa la sua attività prima dei 50 anni avrà inizialmente diritto alla rendita senza supplemento sostitutivo AVS/AI. Successivamente, la sua rendita sarà adeguata includendo il supplemento sostitutivo AVS/AI, in ragione del 50% al compimento dei 50 anni e in ragione del 100% al compimento dei 55 anni d'età.

Art. 31 - Computo guadagno accessorio

La norma relativa al computo del guadagno accessorio è già presente nell'attuale legge. La proposta di modifica intende definire meglio l'attività accessoria e gli elementi che entrano in considerazione per il computo, come pure la documentazione determinante per stabilire il guadagno accessorio effettivo.

Inoltre, in relazione al nuovo art. 32, occorre per trasparenza precisare che in questo contesto entrano in considerazione anche redditi provenienti da eventuali attività nelle istituzioni pubbliche federali, cantonali e comunali.

Va infine rilevato inoltre che nel periodo 2006/2015 l'applicazione della norma che limita il reddito accessorio dei Consiglieri di Stato ha comportato per lo Stato un risparmio di 2,15 milioni di franchi. Il recupero medio annuale corrisponde quindi a circa 215'000.00 franchi.

Art. 32 - Elezione in Consiglio federale, al Tribunale federale, rispettivamente in un Consiglio di Stato di un altro Cantone

L'esigenza di proporre l'introduzione di questa nuova disposizione si fonda sul fatto che l'elezione di un Consigliere di Stato in carica o al beneficio delle prestazioni dello Stato in Consiglio federale o al Tribunale federale non è un'ipotesi remota.

Meno realistica - ma impossibile da escludere a priori - è la possibilità che un membro del Governo ticinese lasci la carica e poi sia eletto nel Consiglio di Stato di un altro Cantone. Ambedue le fattispecie devono quindi essere disciplinate in modo da evitare possibili sovrapposizioni di prestazioni o situazioni di difficile soluzione, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionali. La proposta è quindi di introdurre una disposizione che mantenga in vigore - in una certa misura - il principio della perennità del diritto alle prestazioni, anche in caso di assunzione di un'importante carica istituzionale.

È ad ogni modo necessario sottolineare che questa norma pone rimedio ad un'eventuale possibile penalizzazione eccessiva, nel caso in cui l'ex Consigliere di Stato abbandoni dopo breve tempo la nuova carica - di Consigliere federale, Giudice federale o Consigliere di Stato di un altro Cantone - con riduzione delle prestazioni di diritto, ritrovandosi così con prestazioni inferiori a quelle acquisite quale ex membro del Governo ticinese.

Il cpv. 4 interviene quindi a colmare la differenza fra le prestazioni riconosciute dalla Confederazione o da altri Cantoni, sino al limite di quelle acquisite quale ex Consigliere di Stato. Questa soluzione tiene conto nella giusta misura degli anni di servizio prestati a favore dello Stato.

L'indennità di previdenza rimane acquisita allo Stato quale partecipazione al finanziamento delle eventuali future prestazioni, indipendentemente dal verificarsi o meno di questo rischio.

Art. 33 - Assunzioni oneri

Al cpv. 1 il nuovo articolo riprende sostanzialmente la norma in vigore; i cpv. 2 e 3 prevedono invece un sostanziale cambiamento. Attualmente, per delega e per prassi usuale, la gestione amministrativa delle misure previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato è infatti assicurata dall'Amministrazione della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, anche dopo il cambiamento del suo ordinamento giuridico dalla Direzione dell'Istituto previdenziale del Cantone.

Con la proposta contenuta ai cpv. 2 e 3, viste le particolarità del nuovo sistema, l'idea è che la gestione delle misure di previdenza in favore dei membri del Consiglio di Stato sia assicurata dai Servizi centrali dell'Amministrazione cantonale. In questo ambito entra in considerazione anche la gestione degli attuali beneficiari di prestazioni. A sostegno ulteriore di questa decisione, oltre ad altre motivazioni di carattere operativo bisogna inoltre tenere conto che per esempio l'indicizzazione delle rendite dei Consiglieri di Stato beneficiari di prestazioni compete al Consiglio di Stato.

Per agevolare le procedure amministrative al momento dell'entrata in carica o comunque entro il periodo di sei mesi per il riscatto, la prestazione di libero passaggio viene per ogni singolo caso trasferita provvisoriamente all'IPCT, che a sua volta provvederà a riversarla allo Stato. Il relativo importo sarà computato a favore del Consigliere di Stato beneficiario, a miglioramento della sua situazione.

Art. 34 - Rimedi giuridici

La legge attuale non prevede nulla a questo proposito; di conseguenza, eventuali contenziosi - facendo capo al rimando previsto dalle Disposizioni integrative - sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Considerando che eventuali contenziosi in questo ambito potrebbero essere nella stragrande maggioranza di natura «contrattuale», è stato infine deciso che la competenza spetti al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 35 - Norma transitoria

Il cpv. 1 regola il calcolo del conguaglio dell'onorario dovuto ai Consiglieri di Stato in carica, come pure il recupero degli oneri sociali. A questo proposito è importante che i relativi conguagli vengano calcolati prima dello scioglimento del fondo previdenziale, previsto dall'art. 36. Questo modo di procedere permette di risolvere la situazione provvisoria generata dall'adozione del Decreto legislativo del 23 febbraio 2015.

La nuova disposizione garantisce i diritti acquisiti dagli attuali beneficiari di prestazioni e dai loro superstiti, secondo un principio consolidato in particolare nell'ambito previdenziale; le prestazioni in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova norma, diversamente da quello che potrebbe avvenire nel contesto salariale, non possono infatti essere ridotte. Ai Consiglieri di Stato in carica al 31 dicembre 2016 è inoltre garantito il computo degli anni acquisiti, compresi eventuali riscatti eseguiti entro tale data. Nel computo degli anni

effettivi entrano ovviamente in considerazione eventuali prelievi o rimborsi eseguiti nell'ambito del finanziamento dell'abitazione primaria, come eventuali apporti o trasferimenti nel contesto di una procedura di divorzio. Il diritto applicabile è quello in vigore al 31 dicembre 2016. Parallelamente, ai Consiglieri di Stato in carica al 31 dicembre 2016 è garantito senza alcuna riduzione il diritto al supplemento sostitutivo AVS/AI integrale (80% della rendita AVS/AI individuale massima).

La proposta di mantenere sostanzialmente le condizioni vigenti è giustificata soprattutto dal principio della buona fede e per assicurare la parità di trattamento fra i Consiglieri di Stato già beneficiari di prestazioni e quelli in carica. Modificare in modo significativo una parte importante delle condizioni retributive dei Consiglieri di Stato dopo la loro entrata in funzione - siccome le misure di previdenza entrano a tutti gli effetti in questo contesto - è infatti poco sostenibile in relazione ai due principi citati. I Consiglieri di Stato eletti dal 2019 in avanti saranno viceversa perfettamente coscienti delle condizioni salariali e previdenziali, che a quel momento si fonderanno su un sistema chiaro, trasparente e consolidato.

Ovviamente tutti gli eventi che si verificano dopo l'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati secondo le nuove disposizioni.

Art. 36 - Scioglimento fondo previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato

Con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento sarà necessario sciogliere il Fondo (interno, inteso come conto contabile); gli importi registrati dovranno essere trasferiti allo Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel presente Messaggio.

Ai Consiglieri di Stato in carica è riconosciuta l'indennità di previdenza accumulata dal 23 aprile 2015 sino al 31 dicembre 2016, insieme a eventuali altre prestazioni di libero passaggio ottenute tramite il riscatto di anni di carica. L'importo così calcolato costituirà l'apporto iniziale nel nuovo sistema denominato «Misure di previdenza a favore dei membri del Consiglio di Stato». La quota eccedente all'importo dell'indennità di previdenza rimarrà a disposizione dello Stato a parziale finanziamento delle future prestazioni.

Dal profilo contabile, nei futuri conti dello Stato verrà registrato il ricavo relativo al contributo del 9% sull'onorario coordinato dei membri del Governo, mentre la tenuta del conto concernente l'indennità di previdenza sarà registrata in modo separato (incarto del singolo Consigliere di Stato).

Art. 37 - Entrata in vigore iniziale della legge

L'introduzione di questo nuovo articolo è motivata dal fatto che la legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato con questo messaggio viene modificata e non abrogata, per cui è necessario mantenere la data di entrata in vigore iniziale, ossia 1963.

Abrogazione Decreto legislativo concernente le condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato del 23 febbraio 2015

Con la modifica della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963, proposta con il presente Messaggio, diventa privo di oggetto e viene quindi abrogato il Decreto legislativo del 23 febbraio 2015 concernente le condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato.

Entrata in vigore della modifica

Per snellire le procedure amministrative nel corso dell'anno, è proposto che la modifica entri in vigore al 1. gennaio 2017, in modo da evitare calcoli parziali, *pro rata temporis*. Una simile decisione rispetta l'art. 4 del Decreto legislativo del 23 febbraio 2015 e non pregiudica alcun diritto dello Stato e dei Consiglieri di Stato in carica o al beneficio delle prestazioni.

6. EVASIONE ATTI PARLAMENTARI

Con il presente messaggio, il Consiglio di Stato ritiene evasi i seguenti atti parlamentari:

- interrogazione n. 55/5.6.2015 di M. Pronzini. Chiarezza sui vitalizi dei CdS;
- IPE: 17.2.2014 di M. Pronzini Modifica della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del CdS del 19.12.1963;
- IPE: 8.6.2015 di M. Pronzini Modifica della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato;
- IPE: 23.11.2015 di A. Farinelli e cof. Modifica del DL concernente le condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del CDS del 23.2.2015.

7. CONCLUSIONI

Partendo dalle indicazioni scaturite dalla decisione del 2015 del Gran Consiglio è stato possibile elaborare una significativa riforma della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato.

Riteniamo che l'impostazione dei lavori data dal Gruppo misto nel quale erano presenti rappresentanti del Governo e della Commissione gestione e finanze del Parlamento - in seguito sviluppata e affinata grazie al prezioso supporto del consulente esterno Adriano Massera - abbia permesso di giungere a una buona soluzione, che attraverso un insieme di normative giuridiche trasparenti ed adeguate all'odierna realtà considera le sensibilità del Gran Consiglio, l'esigenza di garantire un'adeguata tutela delle misure di previdenza e il rispetto del principio contributivo. Questa soluzione viene ora sottoposta al Gran Consiglio per approvazione.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7182 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I.

La legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 è modificata come segue:

Art. 6

¹L'onorario annuo dei membri del Consiglio di Stato è pari al 123.06% dello stipendio massimo previsto per i dipendenti iscritti nella classe 20 dell'organico, di cui all'art. 4 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip).

²Il Presidente e il Vice presidente del Consiglio di Stato ricevono un supplemento annuo di fr. 2'000.00, rispettivamente di fr. 1'000.00.

Art. 8

Sono applicabili ai Consiglieri di Stato le norme di cui alle leggi sull'ordinamento e sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti per quanto concerne:

- a) le assenze per malattia, infortunio, servizio militare e il corrispondente onorario;
- b) gli assegni per i figli e le indennità ai superstiti;
- c) l'assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali;
- d) le modalità di pagamento dell'onorario.

CAPITOLO III - Misure di previdenza

Sezione I - Generalità

Art. 9

Previdenza professionale

I Consiglieri di Stato in carica beneficiano delle misure di previdenza previste della presente legge e non sono assoggettati all'assicurazione obbligatoria secondo la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) del 25 giugno 1982, e relative

Ordinanze (OPP), alla legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP) del 17 dicembre 1993 e alla relativa ordinanza (OLP).

Art. 10

Onorario coordinato L'onorario annuo coordinato determinante per stabilire i contributi e le relative prestazioni dei membri del Consiglio di Stato, corrisponde all'importo annuo di cui all'art. 6 cpv. 1, diminuito di un importo denominato quota di coordinamento pari ai 7/8 della rendita individuale massima AVS.

Sezione II - Finanziamento

Art. 11

Contributi ¹Lo Stato preleva dall'onorario coordinato dei Consiglieri di Stato un contributo quale partecipazione parziale al finanziamento delle prestazioni previste dalla presente legge.

²Il contributo a carico del Consigliere di Stato è pari al 9% dell'onorario coordinato previsto dall'art. 10.

³Il contributo a carico del Consigliere di Stato è dedotto mensilmente dall'onorario ed è accreditato nel conto di bilancio dello Stato.

⁴Lo Stato, considerato che si assume l'onere del pagamento delle prestazioni previste dalla presente legge, non versa contributi per il loro finanziamento.

Art. 12

Riscatto ¹Il Consigliere di Stato può riscattare anni per migliorare le prestazioni di vecchiaia, d'invalidità, dimissioni e mancata conferma, ritenuto un riscatto massimo di 4 anni effettivi.

²Gli anni riscattati vanno ad aggiungersi a quelli effettivi di carica e costituiscono gli anni computabili determinanti ai fini dell'applicazione della presente legge.

³La somma di riscatto annua corrisponde al 200% del contributo annuo previsto dall'art. 11 cpv. 2.

⁴La somma di riscatto deve essere trasferita o versata entro 6 mesi dalla data della prima elezione e, riservati i limiti del cpv. 1, può essere:

- una prestazione di libero passaggio trasferita dall'Istituto di previdenza del Cantone Ticino o da un'altra Istituzione di previdenza;
- la quota parte della prestazione di libero passaggio trasferita dall'ex coniuge nell'ambito della procedura di divorzio;
- il riscatto volontario versato dal Consigliere di Stato, ritenuto che non sia disponibile una prestazione di libero passaggio, quale prestazione di entrata. In tal caso è possibile versare unicamente l'importo corrispondente alla differenza fra la prestazione di entrata e la somma massima necessaria per il riscatto nei limiti stabiliti dal cpv. 1.

⁵Un'eventuale eccedenza della prestazione di libero passaggio proveniente dall'Istituto di previdenza del Cantone Ticino o da altra istituzione di previdenza, è trasferita su un conto di libero passaggio risparmio-previdenza vincolato secondo pilastro o su una forma previdenziale equivalente.

Sezione III - Indennità di previdenza e procedure nell'ambito del divorzio

Art. 13

Indennità di previdenza

¹L'indennità di previdenza corrisponde ai contributi personali versati, più un supplemento del 4% per anno a partire dai 20 anni, ritenuto un massimo del 100%, comprese eventuali somme di riscatto di cui all'art. 12, remunerate del tasso d'interesse previsto dall'art. 12 dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2). L'età risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

²Il Consigliere di Stato che cessa dalla sua funzione senza diritto a prestazioni d'invalidità, vecchiaia, dimissioni o mancata conferma, ha diritto all'indennità di previdenza.

Art. 14

Trasferimento dell'indennità di previdenza

¹In caso di affiliazione ad una nuova istituzione di previdenza, l'indennità di previdenza può essere trasferita in qualità di prestazione di entrata, previo accordo della nuova istituzione di previdenza.

²Su richiesta del Consigliere di Stato, l'indennità di previdenza può essere trasferita presso un istituto di libero passaggio risparmio-previdenza vincolato secondo pilastro, previo accordo di quest'ultimo.

³Concessa l'indennità di previdenza ogni e qualsiasi diritto dell'ex Consigliere di Stato e di eventuali suoi eredi nei confronti dello Stato è estinto.

Art. 15 (reintrodotto)

Pagamento in contanti dell'indennità di previdenza

¹Su richiesta del Consigliere di Stato, in deroga all'art. 14, l'indennità di previdenza è pagata in contanti.

²Se l'avente diritto è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.

³Se non è possibile raccogliere il consenso o se il coniuge o il partner registrato lo rifiuta senza un motivo fondato, può essere adito il Tribunale.

⁴Concessa l'indennità di previdenza ogni e qualsiasi diritto dell'ex Consigliere di Stato e di eventuali suoi eredi nei confronti dello Stato è estinto.

Art. 16

Indennità di previdenza nell'ambito del divorzio

¹In caso di divorzio, sulla base dell'ordinanza del Giudice, l'indennità di previdenza è trasferita totalmente o parzialmente al coniuge.

²Il trasferimento dell'indennità di previdenza comporta la riduzione proporzionale degli anni computabili ai fini delle prestazioni quale Consigliere di Stato e degli anni acquistati mediante riscatto, come pure la riduzione dell'importo dell'indennità di previdenza.

³Il Consigliere di Stato, prima del verificarsi di un evento di previdenza può annullare parzialmente o totalmente la riduzione proporzionale degli anni computabili ai fini delle prestazioni quale Consigliere di Stato e gli anni acquistati mediante riscatto, come pure la riduzione dell'importo dell'indennità di previdenza, mediante il riscatto volontario.

⁴Il computo della riduzione o il recupero degli anni dovuti al trasferimento dell'indennità di previdenza o al riscatto volontario avviene al verificarsi dell'evento sulla base dell'art. 12 cpv. 3.

Sezione IV - Promozione della proprietà di abitazione

Art. 17

Prelievi anticipati

¹Il Consigliere di Stato può chiedere il versamento anticipato di un importo pari al massimo dell'indennità di previdenza per la promozione della proprietà dell'abitazione primaria destinata ai bisogni del Consigliere di Stato e della sua famiglia.

²Il prelievo dell'indennità di previdenza comporta la riduzione proporzionale degli anni computabili ai fini delle prestazioni quale Consigliere di Stato e degli anni acquistati mediante riscatto, come pure la riduzione dell'importo dell'indennità di previdenza.

Art. 18

Rimborso prelievi anticipati

¹In caso di alienazione dell'abitazione primaria destinata ai bisogni del Consigliere di Stato e della sua famiglia, prima del verificarsi di un evento di previdenza, l'indennità di previdenza deve essere rimborsata.

²Il Consigliere di Stato, prima del verificarsi di un evento di previdenza, può rimborsare parzialmente o totalmente il prelievo eseguito, ritenuto un versamento minimo di fr. 20'000.00.

³Il rimborso totale o parziale dell'indennità di previdenza comporta il recupero proporzionale degli anni computabili ai fini delle prestazioni quale Consigliere di Stato e degli anni acquistati mediante riscatto, come pure l'aumento dell'importo dell'indennità di previdenza.

Art. 19

Adeguamento delle prestazioni per prelievo o rimborso

Il computo della riduzione degli anni dovuta al prelievo, rispettivamente il recupero degli anni a seguito del rimborso avviene al verificarsi dell'evento sulla base dell'art. 12 cpv. 3.

Sezione V - Prestazioni pensionistiche

Generalità

Art. 20

Anni computabili

Sono computabili gli anni effettivi di carica quale Consigliere di Stato, più gli anni riscattati ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 e 3, ritenuto che le frazioni superiori a sei mesi si calcolano per un anno intero.

Art. 21

Decorrenza e versamento delle prestazioni

¹Le prestazioni decorrono dal primo giorno del mese per il quale l'onorario non è più dovuto, riservato l'art. 25 cpv. 1.

²Ogni mese viene versato un tredicesimo delle prestazioni annue (pensione base, supplemento per i figli). La tredicesima mensilità è versata alla scadenza fissata dal Consiglio di Stato.

³La tredicesima mensilità corrisponde a un dodicesimo delle prestazioni pagate nel corso dell'anno, escluso il supplemento sostitutivo AVS/AI previsto dall'art. 30.

⁴Le prestazioni sono versate in forma anticipata su un conto corrente postale o bancario entro i primi cinque giorni di ogni mese.

Art. 22

Adeguamento delle pensioni al rincaro

Le pensioni degli ex Consiglieri di Stato e dei loro superstiti sono adeguate al rincaro nei limiti previsti per i dipendenti dello Stato.

Sezione VI - Definizione delle prestazioni

Art. 23 (nuovo)

Pensione per vecchiaia

¹I Consiglieri di Stato che abbandonano la loro funzione per vecchiaia (65 anni compiuti) hanno diritto a una pensione annua del 40% dell'onorario coordinato durante i primi cinque anni di attività. Essa aumenta del 3% per ogni anno in più fino a raggiungere il massimo del 60%.

²Per ogni figlio minorenni è riconosciuto un supplemento del 10% della pensione di vecchiaia, ritenuto un massimo di 5 figli. Se il figlio è in formazione o è invalido ai sensi dell'assicurazione federale per l'invalidità (AI), il supplemento è versato al massimo fino alla fine del mese di compimento dei 25 anni.

³Per lo stesso figlio è riconosciuto un solo supplemento, calcolato sulla pensione più elevata dei due Consiglieri di Stato.

Art. 24 (nuovo)

Pensione per dimissioni, mancata conferma

¹ I Consiglieri di Stato che cessano dalla loro funzione, dopo i primi tre anni, per dimissioni o per mancata conferma, hanno diritto a una pensione annua del 15% dell'onorario coordinato. Essa aumenta del 3,75% per ogni anno in più fino a raggiungere il massimo del 60%.

² Per ogni figlio minorenni è riconosciuto un supplemento del 10% della pensione per dimissioni o mancata conferma, ritenuto un massimo di 5 figli. Se il figlio è in formazione o è invalido ai sensi dell'AI, il supplemento è versato al massimo fino alla fine del mese di compimento dei 25 anni.

³ Per lo stesso figlio è riconosciuto un solo supplemento, calcolato sulla pensione più elevata dei due Consiglieri di Stato.

⁴ Nei primi tre anni i Consiglieri di Stato, oltre all'indennità di previdenza di cui all'art. 13, percepiscono, per ogni anno un'indennità unica corrispondente al 15% dell'onorario coordinato.

Art. 25 (nuovo)

Pensione per invalidità

¹ Il Consigliere di Stato ha diritto a una pensione d'invalidità parziale o totale nella misura in cui l'evento invalidante si verifica in carica o al massimo entro 30 giorni dalla cessazione dalla funzione, ritenuto che sia riconosciuto invalido ai sensi dell'AI e abbia esaurito il diritto all'onorario al 100%.

² La pensione d'invalidità corrisponde al 40% dell'onorario coordinato durante i primi cinque anni di attività. Essa aumenta del 3% per ogni anno in più fino a raggiungere il massimo del 60%.

³ Per ogni figlio minorenni è riconosciuto un supplemento del 10% della pensione d'invalidità, ritenuto un massimo di 5 figli. Se il figlio è in formazione o è invalido ai sensi dell'AI, il supplemento è versato al massimo fino alla fine del mese di compimento dei 25 anni.

⁴ Per lo stesso figlio è riconosciuto un solo supplemento, calcolato sulla pensione più elevata dei due Consiglieri di Stato.

⁵ In caso di soppressione parziale o totale del diritto alla pensione d'invalidità il Consigliere di Stato ha diritto in misura proporzionale all'indennità di previdenza ai sensi dell'art. 13.

Art. 26 (nuovo)

Pensione al coniuge superstite, partner registrato superstite

¹ Il coniuge superstite o il partner registrato superstite hanno diritto al 40% dell'onorario coordinato del Consigliere di Stato defunto.

² Alla morte di un Consigliere di Stato pensionato, il coniuge superstite o il partner registrato superstite, gli eventuali orfani o orfani di padre e madre ricevono durante tre mesi l'intera pensione alla quale il defunto aveva diritto, se la stessa è superiore alla loro pensione complessiva.

³ A partire dal quarto mese al coniuge superstite o al partner registrato superstite è assegnata una pensione vedovile corrispondente al 40% dell'onorario coordinato del Consigliere di Stato pensionato defunto.

⁴La pensione vedovile al coniuge superstite che passa a nuove nozze e al partner registrato che passa ad una nuova unione domestica registrata viene estinta, con il versamento di un'indennità unica equivalente a tre pensioni annue.

Art. 27 (nuovo)

Pensione al coniuge superstite divorziato, al partner superstite di un'unione domestica registrata sciolta

¹Il coniuge divorziato è assimilato al coniuge superstite se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se, secondo la sentenza di divorzio, il coniuge defunto era ancora tenuto a versare una prestazione alimentare corrente al momento del decesso.

²La pensione vedovile al coniuge divorziato viene ridotta se, cumulata alle prestazioni AI/AVS, supera la prestazione alimentare dovuta dal coniuge defunto.

³La pensione vedovile al coniuge divorziato si estingue nel momento in cui sarebbe scaduta la prestazione alimentare che era dovuta dal coniuge defunto, oppure con il passaggio a nuove nozze, senza indennità.

⁴In caso di riconoscimento in favore dell'ex coniuge superstite di una rendita AVS/AI, prima del verificarsi dell'evento, quest'ultima va aggiunta alla pensione alimentare versata dal defunto per determinare le prestazioni di diritto.

⁵In ogni caso le prestazioni in favore dell'ex coniuge non possono superare il 40% dell'onorario coordinato del Consigliere di Stato defunto.

⁶Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato al divorzio.

Art. 28 (nuovo)

Requisiti per il coniuge superstite divorziato o il partner superstite di un'unione domestica registrata sciolta

Il coniuge divorziato o l'ex partner registrato superstite del Consigliere di Stato in carica o pensionato devono comprovare, entro 90 giorni dalla data del decesso, il diritto alla pensione producendo la relativa documentazione che conferma l'adempimento delle condizioni previste dall'art. 27.

Art. 29 (nuovo)

Pensione per orfani

¹La pensione per orfano corrisponde al 20% della pensione del Consigliere di Stato defunto, ritenuto un massimo di tre orfani. Se l'orfano è in formazione o è invalido ai sensi dell'AI, la pensione è versata al massimo sino alla fine del mese di compimento dei 25 anni.

²In caso di decesso in funzione la pensione orfano corrisponde al 20% dell'ipotetica pensione di invalidità acquisita al momento del decesso dal Consigliere di Stato, ritenuto un massimo di tre orfani.

³Per lo stesso orfano è riconosciuta una sola pensione, calcolata sulla pensione più elevata dei due Consiglieri di Stato.

⁴La pensione per orfano è raddoppiata se entrambi i genitori sono defunti, se i genitori sono divorziati e non hanno diritto a prestazioni secondo la presente legge, oppure la pensione del genitore superstite viene estinta.

Art. 30 (nuovo)

Supplemento sostitutivo AVS/AI

¹Il Consigliere di Stato in caso di pensionamento per dimissioni e mancata conferma ha diritto al supplemento sostitutivo AVS/AI sino alla nascita del diritto a una rendita AI o a una rendita AVS.

²In caso di concessione di una rendita AI parziale il supplemento sostitutivo AVS/AI è ridotto in misura proporzionale al grado di rendita AI.

³Il supplemento sostitutivo AVS/AI ammonta all'80% della rendita massima individuale AVS.

⁴Il diritto al supplemento sostitutivo AVS/AI è stabilito nel modo seguente:

- a) sino all'età di 49 anni non vi è alcun diritto al supplemento sostitutivo AVS/AI;
- b) a partire dall'età di 50 anni e sino all'età di 54 anni è riconosciuto un supplemento sostitutivo AVS/AI pari al 50% dell'importo previsto dal cpv. 3;
- c) a partire da 55 anni è riconosciuto il diritto al supplemento sostitutivo AVS/AI pari al 100% dell'importo previsto dal cpv. 3.

Sezione VII - Modalità di riduzione, sospensione o soppressione delle prestazioni per dimissioni, per mancata conferma e per invalidità

Art. 31 (nuovo)

Computo guadagno accessorio

¹Il Consigliere di Stato pensionato che esercita un'attività lucrativa accessoria qualsiasi (nel settore privato o pubblico) perde parzialmente o totalmente il diritto alla pensione, nella misura in cui e fino a quando il guadagno accessorio conseguito, maggiorato delle prestazioni sociali (prestazioni dello Stato, più rendite AVS/AI individuali) supera l'importo dell'onorario di un membro del Consiglio di Stato in carica.

²Determinanti per stabilire il guadagno accessorio computabile derivante da attività lucrativa accessoria, sono i dati fiscali annuali accertati in forma definitiva.

³Questa disposizione non è applicabile se il Consigliere di Stato pensionato ha compiuto i 65 anni di età.

Art. 32 (nuovo)

Elezione in Consiglio Federale, Tribunale federale o nel Consiglio di Stato di un altro Cantone

¹In caso di elezione in Consiglio Federale o al Tribunale federale, rispettivamente nel Consiglio di Stato di un altro Cantone, il diritto alle prestazioni è soppresso.

²La soppressione del versamento delle prestazioni ha effetto a contare dal primo giorno del mese di decorrenza dell'onorario relativo all'assunzione della nuova carica.

³L'indennità di previdenza maturata ai sensi dell'art. 13 rimane acquisita allo Stato, quale partecipazione al finanziamento delle eventuali prestazioni future.

⁴In caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di cui al cpv. 1, all'ex Consigliere di Stato sono comunque garantite in misura proporzionale, le prestazioni acquisite secondo quanto previsto dalla presente legge, nella misura in cui quest'ultime sono superiori.

⁵Alfine di stabilire l'ammontare delle eventuali prestazioni dello Stato di cui al cpv. 4, l'ex Consigliere di Stato è tenuto ad informare per iscritto, entro 6 mesi dalle dimissioni o dalla cessazione dalla carica, sull'entità delle prestazioni che gli sono riconosciute dalla Confederazione o dal Cantone interessato.

Sezione VIII - Disposizioni varie

Art. 33 (nuovo)

Assunzione oneri

¹Gli oneri relativi al versamento delle prestazioni previste dalla presente legge sono assunti dallo Stato ed iscritti annualmente nel bilancio.

²Il Consiglio di Stato, tramite i Servizi centrali dell'Amministrazione cantonale, è incaricato della gestione delle misure di previdenza previste dalla presente legge in favore dei membri del Consiglio di Stato in carica, come pure della gestione delle prestazioni versate agli ex Consiglieri di Stato beneficiari al 31.12.2016.

³La gestione delle misure di previdenza e delle prestazioni versate di cui al cpv. 2 sarà assunta dallo Stato con effetto 1 gennaio 2017. Il trapasso degli atti e di tutta la documentazione ai Servizi centrali dell'Amministrazione cantonale sarà eseguita in collaborazione con l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino.

⁴In caso di trasferimento di una prestazione di libero passaggio ai sensi dell'art. 12 cpv. 4, il relativo importo è versato all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, il quale provvederà a riversarlo allo Stato, a favore del Consigliere di Stato interessato.

Art. 34 (nuovo)

Rimedi giuridici

¹Contro le decisioni del Consiglio di Stato è data possibilità di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, entro 30 giorni dall'intimazione della decisione.

²Sono applicabili le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Sezione IX - Disposizioni transitorie e finali

Art. 35 (nuovo)

Norma transitoria

¹Per i Consiglieri di Stato in carica al 31 dicembre 2016, l'onorario rispettivamente l'onorario coordinato di cui agli art. 6 cpv. 1 e 10 sono ricalcolati con effetto retroattivo al 23 aprile 2015, con relativa assegnazione del conguaglio e recupero degli oneri sociali dovuti.

²Per i Consiglieri di Stato e i loro superstiti beneficiari di prestazioni al 31 dicembre 2016 sono garantiti i diritti acquisiti con le disposizioni in vigore sino a tale data.

³Per i Consiglieri di Stato in carica al 31 dicembre 2016, per stabilire le prestazioni di cui agli art. 24 e 25, sono computati gli anni acquisiti a tale data, compresi eventuali riscatti o riduzioni per prelievo anticipato dell'indennità di previdenza.

⁴Per i Consiglieri di Stato in carica al 31 dicembre 2016 il supplemento sostitutivo AVS/AI, è calcolato secondo l'art. 30 cpv. 3.

⁵Tutti gli eventi che si verificano dopo l'entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni.

Art. 36 (nuovo)

Scioglimento Fondo previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato

¹Il Fondo previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato costituito con il Decreto legislativo concernente le condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato del 23 febbraio 2015, è sciolto e il relativo importo è contabilizzato quale introito nei conti dello Stato con effetto 31 dicembre 2016.

²Ai Consiglieri di Stato in carica al 31 dicembre 2016 è riconosciuta per il periodo dal 23 aprile 2015 al 31 dicembre 2016 l'indennità di previdenza, calcolata secondo l'art. 13 cpv. 1.

³La singola indennità di previdenza è accreditata a favore del Consigliere di Stato, quale apporto iniziale sul conto personale, ed è remunerata dell'interesse previsto dall'art. 12 OPP2.

⁴Sul conto personale del Consigliere di Stato sono pure accreditate eventuali prestazioni di libero passaggio versate al momento dell'elezione in Consiglio di Stato o successivamente, remunerati dell'interesse previsto dall'art. 12 OPP2.

⁵La quota eccedente l'ammontare dell'indennità di previdenza riconosciuta ai Consiglieri di Stato in carica al 31 dicembre 2016, registrata sul Fondo, rimane acquisita allo Stato a parziale finanziamento delle prestazioni previste dalla presente legge.

Art. 37 (nuovo)

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto dall'inizio delle legislature 1963/1967. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione.

II.

È abrogato il Decreto legislativo concernente le condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato del 23 febbraio 2015.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge viene pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.